

Prot.: 483026/RU

Roma, 17 dicembre 2021

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n.2021/111 della Commissione del 30 gennaio 2021, che ha istituito il meccanismo preventivo di autorizzazione all'exportazione dei vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV) e delle sostanze attive, comprese le sostanze attive incluse le banche di cellule madri e le banche cellulari di lavorazione utilizzate per la fabbricazione di tali vaccini, oggetto di accordi preliminari di acquisto con l'Unione (*Advanced Purchase Agreements - APA*);

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/442 della Commissione che ha sostituito il Regolamento di Esecuzione (UE) n.2021/111 estendendo fino al 30 giugno 2021 il sistema di autorizzazione preventiva all'exportazione, identificando le sostanze attive finalizzate alla fabbricazione dei vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV) con i codici TARIC NC 2933 99 80, 2934 99 90, 3002 90 90 e 3504 00 90 nonché introducendo ulteriori precisazioni;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2021/521 della Commissione del 24 marzo 2021 che modifica ed integra Regolamento di Esecuzione (UE) n.2021/442 della Commissione dell'11 marzo 2021 sospendendone, temporaneamente, l'applicazione dell'art.1, paragrafo 9, lettera a), salve alcune esclusioni;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n.2021/734 della Commissione che, nel prorogare con effetto immediato l'efficacia Regolamento di Esecuzione (UE) n.2021/521 della Commissione del 24 marzo 2021, ne modifica altresì l'art.1, secondo comma per esentare dalla misura introdotta anche i paesi EFTA-SEE (Islanda, Lichtenstein e Norvegia) in quanto destinatari di dosi di vaccino acquistate direttamente dall'Unione Europea in base ad accordi di acquisto anticipato e non destinati dai medesimi alla rivendita a paesi terzi;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2121/1071 della Commissione del 29 giugno 2021, che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/442 e il Regolamento di Esecuzione (UE) 2121/521, relativi al meccanismo che subordina l'exportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di exportazione prorogandone l'applicazione fino al 30 settembre 2021;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2121/1728 della Commissione del 29 settembre 2021, che ha prorogato ulteriormente le predette misure fino al 31 dicembre 2021;

VISTE le Determinazioni Direttoriali prott. n.34603/RU del 01/02/2021, n. 109510/RU del 14/04/2021, n.136360/RU del 06/05/2021, n.222563/RU del 30/06/2021 e n. 364327/RU del 30/09/2021, che hanno dettato, rispettivamente, le disposizioni in applicazione dei

Regolamenti di Esecuzione (UE) della Commissione 2021/111, 2021/442, 2021/521, 2021/734, 2021/1071 e 2021/1728;

RAVVISATA la necessità di aggiornare le disposizioni in applicazione del Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione 2021/2071 del 25 novembre 2021;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

Le disposizioni stabilite dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/1071 della Commissione del 29 giugno 2021, prorogate fino al 31 dicembre 2021 ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/1728 della Commissione del 29 settembre 2021, cessano di applicarsi a far data dal 1° gennaio 2022.

Tuttavia, a decorrere da tale data e per un ulteriore periodo di 24 mesi, continua ad applicarsi una sorveglianza all'esportazione delle merci in questione, per la quale è richiesta, a norma dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/2071, l'indicazione nella dichiarazione doganale del codice addizionale Taric, previsto per le ditte produttrici nell'allegato del predetto regolamento, unitamente all'indicazione dell'unità supplementare espressa in dosi.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna